

⁸
cogette di legge per le cose
nuove da farsi nei giornali.

⁸
signori.

Nel Codice civile, e nelle attuali leggi,
che sono attualmente in vigore, si im-
postano i diritti e i doveri dei cittadini
come lo immiscono fra loro gli uni
agli altri, e determinano i diritti
giuridici della cittazione oppure della
grazia - giurisdizione.

Ma non sono solo tali
disposizioni le leggi che hanno il
diritto primi sui diritti dell'
autorità dei governatori, e dei comuni
di uomini. Fra due o tre milioni di
governatori non avranno, e fra gli
stessi non troverà giurisdizione
in maggiori, può esser quella giuris-
dizione, che tiene nelle carceri
gli abitanti, non ci spone più
alle ciminiere pene che minacciano
scatti, incendi, eruzioni, e alla sim-
ilarissima delle zanzare, ruminie
e dei muggiti, e intollerabile.

In altra parte ancora molto più
razionale che sulla cosa spettante
più vicino all'umanesimo
della giurisdizione non si vedrà che
una più forte divisione militare,
ma alle municipalizzazioni, ma
piuttosto alle giurisdizioni, sarebbe
le parrocchie sarebbero sotto sotto
giurisdizione di un sacerdote
e questo del capo, quale più

tal modo violata fu il liceo De-
fauconne sua tutta sotto detta Difesa.
Densa di un capo, che mal spie-
sa d'ella in cui il Magistrato ha
sede.

Si arriva che dopo la conquista
libertà della stampa è balenato
nuovo il numero dei giornali da-
dove prima cote divisioni al tutto
ne mancavano, ora ne sono abbun-
davolente provvedute. E gli giornali
si trovano naturalmente in numero
fra di loro per ottener la facoltà
della immagine, onde sperano un
soccorso a sostentare le gravi spese
della stampa.

Possedendo il potere esecutivo potrebbe
seguirne uno per ogni divisione
giurisdicione, e destinare alla immagine
sia in diritto; ma l'atto delle
sultane potrebbe per avvertenza sua
farne un uso intero a favorimento
degli auxiliari alla politica del
Ministro.

E' dunque il Ministro rifugge dal numero
dei si abbiano a fare in opera
tali fatti nuzzi, emanando soprattutto
la libertà delle opinioni. S'ui è
sentito più conveniente di lasciare
la elezione dei giornali al giudizio
arbitrio dei Magistrati e appello
i quali non sommo consentiti
giudicati in alcuna procedente

politica, ma - avendo in vista la totale
pubblicità che fra ventini di giorni
re nel miglior modo possibile si do-
rà aggiunta - si trova perfetto e utile legge.
Per finire della proposta sezione
il Sig: Bruni deputato della Savoia
aveva presentato un progetto di legge
nou' Stato Unesco, col quale poneva
per base l'aggiudicazione delle inven-
zioni per via di bando fra i giornali
della stampa al ministero che un conve-
niente quel sistema, perché l'aggiu-
dicazione potrebbe essere a favore di
un giornale che forse il vero scoppiato
di niente servito al fine della pubblicità
che si da conseguire.

Al vantaggio poi del pubblico si
trovò abbattuta, lasciando che
il prezzo delle invenzioni venga regolato
dal ministero, e che qui proprio
determinare le condizioni più con-
venienti alla regolamentazione del servizio.
Sotto ho l'onore di proporre alla
Camera questo progetto di legge.

Carlo Alberto

in in in in in.

Art. 1^{ma}

Se notificazioni, le ultime, e
quarantunte tutte gli atti che
secondo le Disposizioni del Codice

unile, e delle leggi di giurisdizione, dovranno inserirsi nel giornale della divisione,
d'ora in avanti non saranno inseriti in
quello dei giornali, che da ogni età
giurata di appello del Regno sarà
esiguto per la sua divisione giurisdicione.

Art. 2^o

Ogni magistrato di appello ed fine di
ogni anno farà la sulta del giornale
in cui dovranno farsi nell'anno seguente
le due revisioni, fissando il prezzo delle
medesime, e quelle revisioni dee-
stinguere conveniente al pubblico servizio.

Art. 3^o

Vedendo per qualunque modo o-
spiare la pubblicazione del giornale
che avrà ottenuta la revisione
annuale delle imposte, queste si
faranno nel giornale ufficiale del
Regno finché venga eliminata provveduta
Art. 4^o

Il giornale congiuntuario dovrà
rendere uota al pubblico la con-
sistenza per mezzo del giornale
ufficiale del Regno

Art. 5^o

Al uoto ministro degli affari
eclesiastici di grazia e giustitia
e ricevuta della sentenza in
questa legge

13 febb: 1869, pag: 16
N.^o 20.

Inserzioni giudiziarie nei giornali